



COMUNE DI PONTENURE
PROVINCIA DI PIACENZA

**CRITERI COMUNALI DI PROGRAMMAZIONE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE**

INDICE

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA'

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

Art. 2 – Indirizzi generali

TITOLO II – REQUISITI

Art. 3 – Requisiti strutturali dei locali

Art. 4 – Requisiti gestionali dell'attività

Art. 5 – Requisiti soggettivi

TITOLO III – TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 6 – Attività stagionale

Art. 7 – Autorizzazioni temporanee

Art. 8 – Attività non soggette ad autorizzazione

Art. 9 – Attività escluse dalla programmazione comunale

Art. 10 – Distributori automatici

Art. 11 – Utilizzo dell'area esterna ai locali di somministrazione

Art. 12 – Piccoli trattenimenti funzionali all'esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande

Art. 13 – Somministrazione di bevande alcoliche

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Autorizzazioni in deroga

Art. 15 - Norme in deroga

Art. 16 - Norme di rinvio

Art. 17 – Sanzioni

Art. 18 – Entrata in vigore

Art. 19 - Durata

TITOLO I – OGGETTO E FINALITA'

ART. 1 – OGGETTO, FINALITÀ E OBIETTIVI

1. Il presente atto fissa i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione alimenti e bevande, nonché per il trasferimento degli esercizi esistenti, nel rispetto della L.R. 26.07.2003 n° 14 e delle direttive generali di cui alla D.G.R. n. 1879 del 23.11.2009.
2. I suddetti criteri perseguono i seguenti obiettivi prioritari:
 - a) la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà di impresa, al fine di realizzare:
 - le migliori condizioni dei prezzi;
 - la maggiore efficienza ed efficacia della rete distributiva;
 - b) l'evoluzione e l'innovazione della rete dei pubblici esercizi.
A tal fine devono essere favorite le scelte che promuovono:
 - la qualità del lavoro;
 - la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori e dei dipendenti;
 - c) la valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale delle città e del territorio, il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali;
 - d) l'armonizzazione e l'integrazione del settore con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
 - e) la tutela dei cittadini – consumatori, in termini di salute, con particolare riferimento all'inquinamento acustico e ambientale, alla prevenzione dell'alcolismo, alla tutela dell'integrità psichica delle persone, alla pubblica sicurezza;
 - f) la tutela della sicurezza stradale;
 - g) la tutela dei cittadini – consumatori in tema di corretta informazione e pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
 - h) la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e dell'ambiente urbano e rurale;
 - i) la salvaguardia del paesaggio e del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 2 – INDIRIZZI GENERALI

1. L'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed il loro trasferimento è libero sull'intero territorio comunale fermo restando il rispetto delle norme relative ai requisiti personali morali e professionali, delle destinazioni d'uso urbanistico-edilizie delle aree e degli immobili e di tutte le norme previste in materia igienico-sanitaria, di inquinamento acustico, di risparmio energetico, di prevenzione incendi e sicurezza e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di sorvegliabilità dei locali ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564.
2. Al fine di garantire che i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possano operare con adeguati livelli di produttività e concorrenzialità, attraverso un'equilibrata presenza sul territorio degli stessi, l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non è sottoposto ad alcun contingentamento numerico, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 4.7.2006 n° 223, del D.Lgs. n° 59 del 26.03.2010, dei criteri di cui al pt. 4 della Delibera di G.R. n° 1879/2009.

3. E' fatto d'obbligo a tutti i soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un nuovo pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande oppure trasferire in altra sede un pubblico esercizio di somministrazione esistente di rispettare le norme di cui al comma 1 e di possedere, al momento della richiesta dell'autorizzazione o della presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di trasferimento, i requisiti di cui ai presenti criteri di programmazione.
4. Ai fini dell'applicazione dei presenti criteri, l'intero territorio comunale è ricompreso in un'unica zona.

TITOLO II – REQUISITI

ART. 3 – REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

1. Al fine di garantire un equilibrato riparto della superficie destinata alla somministrazione e superficie complessiva dell'esercizio, nonché funzionalità e adeguatezza e qualità dei locali, sono fissati i seguenti requisiti:
 - a) Nel rispetto della normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente, la superficie destinata alla somministrazione, cui i clienti hanno libero accesso, **non deve essere inferiore al 40%** della superficie totale dell'esercizio.
La superficie totale dell'esercizio è da intendersi come la somma delle superfici calpestabili destinate:
 - alla somministrazione;
 - ai locali di preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti;
 - ai servizi igienici.
 - b) I locali (destinati alla somministrazione, preparazione, conservazione e produzione di alimenti e bevande, compresa quella dei locali destinati ai dipendenti) nonché i servizi igienici devono essere conformi alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria vigente.
 - c) Gli esercizi di somministrazione devono essere dotati di idonei parcheggi pertinenziali e pubblici secondo gli standard di parcheggio fissati dai vigenti strumenti urbanistici comunali.
 - d) I locali destinati alla somministrazione e i servizi igienici devono essere accessibili ai diversamente abili. Il servizio igienico, accessibile ai soggetti diversamente abili, deve essere opportunamente segnalato.
 - e) Fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme edilizie ed igienico-sanitarie in merito alla dotazione ed alle caratteristiche dei servizi igienici, gli esercizi devono essere dotati:
 - di almeno un servizio igienico di cortesia, attrezzato di lavabo e WC;
 - in caso di superficie di somministrazione superiore a 100 mq, di almeno due servizi igienici di cortesia distinti per sesso di cui almeno uno accessibile ai soggetti diversamente abili.
 - f) L'unità immobiliare sede di attività e le eventuali aree esterne di somministrazione devono rispettare le prescrizioni di cui alla Legge n. 447/1995, alla L.R. n. 15/2001 e alle relative disposizioni regionali in materia di inquinamento acustico. In particolare, alla domanda o alla SCIA deve essere allegata, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 e dall'art. 10 della L.R. n. 15/2001, la documentazione di previsione di impatto acustico redatta, da tecnico abilitato competente in acustica, sulla base della direttiva regionale di cui alla Deliberazione di G.R. n° 673/2004. In caso di utilizzo, dopo l'avvio dell'attività, di ulteriori sorgenti sonore, deve essere integrata la documentazione di impatto acustico presentata.

2. I suddetti requisiti sono da applicarsi alle nuove aperture e ai trasferimenti di attività di somministrazione esistenti alla data di approvazione dei presenti criteri.
3. Il rispetto dei suddetti requisiti dovrà essere certificato/asseverato con dichiarazione di tecnico abilitato.

ART. 4 – REQUISITI GESTIONALI DELL'ATTIVITÀ

1. Al fine di perseguire adeguate condizioni di sostenibilità ambientale, sono fissati i seguenti requisiti:
 - a) Adeguate spazi funzionali alla gestione differenziata ed igienica dei rifiuti, degli imballaggi e dei contenitori a perdere prodotti dall'attività.
 - b) Idonei locali di conservazione, magazzinaggio e stoccaggio di derrate alimentari di convenienti dimensioni in relazione all'attività svolta che consentano approvvigionamenti periodici e non giornalieri, limitando l'uso di veicoli di trasporto merci ed inquinamento.
 - c) Divieto di utilizzo di stoviglie di plastica, se non di materiale biodegradabile.
 - d) Obbligo di installazione di elettrodomestici di classe A e A+, di luci a risparmio energetico e di riduttori di flusso di rubinetti.
 - e) Adeguata area per lo scarico merci, obbligatorio per gli esercizi con superficie di somministrazione superiore a 100 mq.
2. I requisiti di cui alle lettere a) – b) – c) sono da applicarsi alle nuove aperture e ai trasferimenti di attività di somministrazione esistenti alla data di approvazione dei presenti criteri.
3. I requisiti di cui alle lettere d) – e) sono da applicarsi alle nuove aperture e ai trasferimenti di attività di somministrazione esistenti alla data di approvazione dei presenti criteri.
4. Il requisito di cui alla lettera d) è da applicarsi anche per i già titolari di pubblici esercizi, in caso di acquisto di nuovi elettrodomestici e/o sostituzione di quelli già in uso.
5. Il rispetto dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dal titolare dell'attività.

ART. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI

Requisiti morali.

1. Il richiedente l'autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande deve essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 6 della L.R. 14/2003, nonché dei requisiti di cui agli art. 11 e 92 del TULPS, approvato con R.D. 773/1931.
2. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui all'art. 6 della L.R. 14/2003 devono essere posseduti, oltre che dal legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione, anche da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'art. 2, comma 3, del D.P.R. 252/1998 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

Requisiti professionali.

3. L'esercizio dell'attività di somministrazione è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. 14/2003.

TITOLO III – TIPOLOGIE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 6 - ATTIVITA' STAGIONALE

1. In caso di attività stagionale, l'autorizzazione per l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande è consentito, a norma della L.R. n. 14/2003, per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a 60 giorni e non superiori a 240 giorni, per ciascun anno solare, nel rispetto dei requisiti strutturali e gestionali di cui ai presenti criteri di programmazione.

ART. 7 - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

1. E' sempre concedibile l'autorizzazione temporanea di somministrazione alimenti e bevande, fatto salvo la presenza delle condizioni e dei requisiti prescritti all'art. 10 della legge regionale n. 14/03.
2. Le autorizzazioni hanno validità limitata alla durata della manifestazione, in ogni caso non possono avere una durata superiore a trenta giorni consecutivi.
3. Quando la manifestazione è rivolta in via primaria a soggetti in età giovanile, l'autorizzazione potrà essere limitata alla somministrazione di bevande non alcoliche.

ART. 8 - ATTIVITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 14/03, non sono soggette ad autorizzazione di cui all'art. 8 della stessa, le attività svolte direttamente, (nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro), da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, strutture d'accoglienza o sostegno a persone in condizioni di bisogno.
2. Fermo restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge n. 77 del 25.03.1997 è consentito il consumo immediato dei medesimi all'interno dei locali purchè:
 - a) non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;
 - b) non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti;
 - c) non siano predisposte liste o "menù" dei prodotti offerti, con relativi prezzi;
 - d) non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio con portate di alimenti e/o bevande.
3. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto quali tavoli, sedie, banchi, panche e simili. Non sono tali i piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande durante e dopo l'uso.
4. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'assaggio gratuito dei prodotti posti in vendita, organizzato dal venditore ai fini promozionali o per orientare la scelta dei prodotti in vendita.

ART. 9 - ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

1. Le attività escluse dalla programmazione comunale sono indicate all'art. 4 – comma 5 – della legge regionale 14/03.
2. Ai fini dell'applicazione della predetta norma sono di seguito indicate le attività escluse quando avvengono:
 - a) in esercizi ove si svolgono congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, quali sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, cinema, teatri ed esercizi similari;
 - b) in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio quali centri agroalimentari, mercati all'ingrosso, ecc.;Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) l'attività di somministrazione non è soggetta ai criteri comunali di programmazione solo se si verificano entrambe le seguenti due condizioni:
 - l'attività di somministrazione è funzionalmente e logisticamente collegata all'attività principale e svolge pertanto un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività prevalente;
 - la superficie dedicata all'attività di somministrazione non è prevalente rispetto all'attività principale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 14/03, la semplice musica di accompagnamento e compagnia riprodotta da apparecchio o eseguita dal vivo secondo le modalità stabilite dai presenti "Criteri Comunali" non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago in quanto è la stessa autorizzazione alla somministrazione che ne abilita l'effettuazione.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande ove si effettuino tali attività rientrano pertanto tra quelle soggette ai criteri di programmazione comunale;

- c) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade, nelle stazioni e sui mezzi di trasporto pubblico;
- d) negli esercizi situati nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti purché si concretizzino tutte le seguenti condizioni:
 - l'impianto di distribuzione carburanti sia dotato del sistema del "post pay", di cui all'art. 2, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 1999, n. 496;
 - l'attività di somministrazione sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti e quindi sia collocata in modo tale da essere facilmente accessibile ai clienti che si recano nell'area di pertinenza del distributore;
 - l'autorizzazione sia rilasciata esclusivamente al titolare della licenza di esercizio di distribuzione carburanti rilasciata dall'U.T.F.;
- e) negli esercizi polifunzionali di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14, nei quali l'attività commerciale può essere associata a quella di pubblico esercizio e ad altri servizi di interesse collettivo, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
- f) nelle mense aziendali;
- g) nelle attività soggette alle disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 2, comma 4, della legge n. 14 del 2003.

Trattasi di somministrazione esercitata da coloro che svolgono attività ricettiva ai sensi della legge n. 135 del 2001. In virtù di questa deroga, la somministrazione effettuata genericamente al pubblico non è assoggettata ai criteri di programmazione comunale;

- h) nelle attività svolte in forma temporanea disciplinate all'art. 10 della legge n. 14 del 2003, per il periodo di svolgimento della manifestazione, fiera, festa mercato cui si riferisce;
 - i) al domicilio del consumatore, precisando che:
 - per "somministrazione al domicilio del consumatore" si deve intendere l'organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari ed alle persone da lui invitate;
 - per "domicilio del consumatore" si deve intendere non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui il consumatore si trovi per motivi di lavoro, di studio e per lo svolgimento di cerimonie, convegni e congressi.
3. Sono escluse dalla programmazione anche le attività, svolte nell'ambito delle strutture di cui all'art.9 della legge regionale n.14/03, svolte in forma imprenditoriale.
 4. Alle attività di bed and breakfast di cui alla lett. d) dell'art. 2, comma 4, della legge n. 14 del 2003, in virtù della disciplina contenuta all'art. 13 della legge n. 16 del 28 luglio 2004 "Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità" è preclusa la possibilità della fornitura di servizi aggiuntivi a quelli specificamente indicati nel suddetto art. 13.
 5. All'atto del rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione negli esercizi non soggetti a programmazione nei casi indicati dalla lettera a) alla lettera g) del precedente comma 2, il Comune vincola l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande al collegamento funzionale e logistico con le attività sopraindicate che devono risultare prevalenti. Tali attività non risultano pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

ART. 10 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. Tramite i distributori automatici non è consentita la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Qualora tali apparecchi automatici siano collocati all'interno di locali appositamente destinati alla distribuzione automatica di alimenti e/o bevande, l'apertura di un nuovo esercizio è soggetto all'applicazione dei presenti criteri previsti per l'apertura di nuovi esercizi pubblici di somministrazione.
3. Diversamente, in caso installazione di apparecchi automatici all'interno di locali già autorizzati per la somministrazione, l'esercente è tenuto solo a comunicare la relativa attivazione secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo n.114/98.
4. Non sono sottoposti né ad autorizzazione né a comunicazione i casi di installazione di apparecchi automatici destinati ad uso interno ad uffici od altre strutture preclusi al pubblico.
5. Fermo restando quanto precede, gli apparecchi automatici di somministrazione debbono risultare omologati secondo le disposizioni vigenti.

ART. 11 - UTILIZZO DELL'AREA ESTERNA AI LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE

1. L'area esterna al locale di pubblico esercizio di somministrazione, sia essa pubblica o privata, con o senza particolari attrezzature (sistemazione di precariato, dehors) fa parte ad ogni effetto della superficie di somministrazione al pubblico soggetta ad autorizzazione nell'ambito del titolo d'esercizio primario. Pertanto l'uso è assoggettato al rispetto delle norme in materia di:
 - igiene e sanità;
 - tecnico-urbanistica;
 - viabilità;
 - ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento acustico.

ART. 12 - PICCOLI TRATTENIMENTI FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO PUBBLICO DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE

1. Ai fini dell'applicazione del comma 2 - art.12 - della legge regionale n. 14/03 sono di seguito definite le caratteristiche e le modalità di svolgimento dei trattenimenti abilitati nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 8 della stessa normativa:
 - a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva e consistenti in rappresentazioni musicali, nell'esposizione di opere artistiche, presentazione di pubblicazioni editoriali, conferenze e manifestazioni similari;
 - b) l'effettuazione di trattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni, cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.
2. L'effettuazione degli spettacoli e dei trattenimenti non deve configurarsi quale attivazione di locali adibiti a spettacolo pubblico, nel qual caso è necessaria la licenza di cui all'art. 68 o 69 del TULPS ed il certificato di agibilità di cui all'art.80 dello stesso Testo Unico.
3. Le caratteristiche dei locali e le modalità d'esercizio ammessi con il semplice possesso del titolo autorizzatorio di cui all'art. 8 della l.r. n.14/03 debbono configurarsi entro i limiti e le modalità sotto indicate:
 - a) E' consentito un afflusso massimo di cento persone, da intendersi come presenza massima di clienti all'interno dell'esercizio pubblico di somministrazione alimenti e bevande, compatibilmente con le dimensioni, che ne determinano la capienza secondo il seguente limite di affollamento massimo:
 - al chiuso - 0,7 persone per metro-quadrato di superficie dell'esercizio pubblico;
 - in aree esterne – scoperte – 1,2 persone per metro quadrato di superficie di somministrazione autorizzata all'esterno.
 - b) L'attività consentita deve avvenire esclusivamente nell'ambito degli spazi autorizzati come superficie di somministrazione dell'esercizio senza la predisposizione di pedane palchi o una specifica dislocazione delle attrezzature di sosta, quale sistemazione a platea di sedie, né destinare in tutto o in parte gli spazi medesimi ad esclusivo o prevalente utilizzo dello spettacolo, del trattenimento, mediante la realizzazione di apposite sale.
 - c) L'ingresso all'esercizio deve essere gratuito ed è fatto divieto della maggiorazione dei prezzi delle consumazioni rispetto ai prezzi normalmente applicati.

4. L'attività svolta nei limiti descritti nel presente articolo, deve in ogni caso mantenersi complementare rispetto all'esercizio dell'attività di somministrazione ed a tal fine sono prescritti i seguenti adempimenti:
 - è vietata la pubblicizzazione degli avvenimenti di spettacolo e trattenimento disgiuntamente dall'attività primaria cui risulta autorizzato l'esercizio pubblico;
 - non sono ammessi orari diversi da quelli autorizzati per l'attività di somministrazione secondo l'Ordinanza Sindacale vigente.
5. L'attività deve svolgersi nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico sia esso relativo ai locali chiusi che in aree aperte.
6. Le attività indicate al presente articolo non sono soggette all'agibilità di cui all'art. 80 del TULPS né al preventivo sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli. Da parte della stessa è fatto salvo in ogni momento l'eventuale intervento di controllo ai fini della sicurezza dell'avvenimento.
7. Il titolare dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande mantiene in ogni caso la piena responsabilità, agli effetti del rispetto delle norme vigenti, in ordine all'effettuazione delle attività di trattenimento e di spettacolo, in particolare relativamente alla conformità dell'impianto elettrico.

ART. 13 SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

1. Il divieto di somministrazione di bevande alcoliche è un provvedimento dell'amministrazione comunale che può essere adottato, per comprovate esigenze di interesse pubblico:
 - a) come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici di un'area ovvero come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S.;
 - b) per prevenire o per limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo e quindi anche solo in particolare occasioni.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

1. E' ammesso il rilascio di autorizzazioni in deroga ai presenti criteri di programmazione, ai sensi del p.to 4 della Delibera G.R. n. 2209/2004, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 1999 o di programmi di intervento locali per la promozione e l'attivazione di centri commerciali naturali, ai sensi dell'art.10 bis della legge regionale n. 41 del 1997, o altri progetti volti al recupero e alla riqualificazione di edifici di particolare valore storico;
 - b) all'interno di grandi strutture di vendita autorizzate ai sensi della L.R. 14/1999.

ART. 15 - NORME DI DEROGA

1. In caso di forza maggiore e per altri gravi motivi, può essere consentito il trasferimento di un esercizio pubblico, fino ad un periodo massimo di un anno, anche in deroga alle presenti norme.

2. L'eventuale trasformazione successiva del trasferimento da temporaneo a definitivo, negli stessi locali, è soggetto al rispetto delle prescrizioni delle presenti norme.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto concerne le sanzioni amministrative e per quanto non previsto dalle presenti norme, si richiama l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 14/2003 e sue successive modificazioni.

ART. 17 – SANZIONI

1. La mancata osservanza della normativa estesa nel presente atto è soggetta alle sanzioni pecuniarie ed accessorie espressamente previste dalla leggi e regolamenti di settore, siano esse nazionali o regionali, secondo le procedure e modalità previste dalla legge 689/81.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE

1. I presenti criteri di programmazione entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune della relativa delibera di approvazione.
2. Le disposizioni comunali, incompatibili con i presenti criteri, cessano di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore dei medesimi.

ART. 19 – DURATA

1. I presenti criteri di programmazione sono soggetti di norma a revisione quinquennale e trovano comunque applicazione fino all'approvazione di nuovo provvedimento.